

All'articolo 36, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato, nell'ambito delle unità autorizzate per l'arma dei carabinieri di cui al comma 1 lettera a), di 40 unità in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1 del citato decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero « 88 » è sostituito dal numero « 128 »;
- b) alla lettera e), il numero « 18 » è sostituito dal numero « 22 »;
- c) alla lettera f) il numero « 24 » è sostituito dal numero « 28 »;
- d) alla lettera g) il numero « 21 » è sostituito dal numero « 53 ».”.

IL GOVERNO

Relazione illustrativa

La norma è necessaria a consentire l'incremento del contingente del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, al fine di soddisfare le accresciute esigenze di sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, con ulteriori riflessi anche a livello internazionale.

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi oneri essendo effettuata nell'ambito dell'autorizzazione ad assumere nell'Arma dei Carabinieri, prevista dall'articolo 36, comma 1, lettera a) e la cui copertura finanziaria è indicata nello stesso articolo 36 al comma 3.




La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



23 NOV. 2017



Dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

RELATORI

Art. 46-bis

(Smaltimento del contenzioso amministrativo)

1. Al fine di ridurre l'arretrato e di migliorare la performance della Giustizia amministrativa, nella legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

“Art. 23-bis. Magistrati amministrativi ausiliari.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati amministrativi ausiliari nel numero massimo di venticinque per il Consiglio di Stato e di cento per i tribunali amministrativi regionali, per lo svolgimento di servizio onorario.

2. Possono essere chiamati all'ufficio di magistrato amministrativo ausiliario i soggetti, appartenenti alle seguenti categorie, collocati a riposo da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda:

- a) i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, i magistrati contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato;*
- b) i professori universitari di prima fascia di diritto amministrativo (12/D1) o costituzionale (12/C1).*

3. Per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;*
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;*
- c) non aver riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi;*
- d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;*
- e) avere idoneità fisica e psichica;*
- f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dagli ordinamenti delle giurisdizioni, delle amministrazioni o delle professioni di provenienza;*
- g) non aver compiuto 73 anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario.*

4. Non possono essere nominati magistrati amministrativi ausiliari i soggetti che, ancorché appartenenti alle categorie di cui al comma 3, siano o siano stati:

- a) membri del Parlamento nazionale o europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;*
- b) sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;*
- c) ecclesiastici o ministri di culto;*
- d) titolari di incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;*
- e) iscritti all'ordine degli avvocati.*

5. Il magistrato amministrativo ausiliario è nominato per una durata non superiore a tre anni.

6. Si applicano ai magistrati amministrativi ausiliari le disposizioni di status, ivi comprese le norme sulle incompatibilità e le norme disciplinari, previste per i magistrati amministrativi. Il magistrato amministrativo ausiliario non partecipa alle elezioni del giudice della Corte costituzionale e del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il magistrato amministrativo ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutta la durata dell'incarico.

7. I magistrati amministrativi ausiliari non possono svolgere funzioni di presidente del collegio né



funzioni presidenziali monocratiche; non possono inoltre essere relatori negli affari cautelari né negli affari ai quali si applicano i riti di cui agli articoli 112 e seguenti, 116, 117, 119, 120, 126, 129, 130 e 131 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai magistrati amministrativi ausiliari sono assegnati affari di merito relativi a ricorsi depositati prima del 1° gennaio 2017. Di ciascun collegio giudicante non può far parte più di un magistrato amministrativo ausiliario presso i tribunali amministrativi regionali né più di due presso il Consiglio di Stato.

8. Il magistrato amministrativo ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 18 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

9. Ai magistrati amministrativi ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, fatta eccezione per il mese di agosto di ciascun anno. Gli importi erogati non costituiscono reddito e non sono soggetti a ritenute previdenziali né assistenziali.

10. In fase di prima applicazione, entro la data del 31 gennaio 2018, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa determina la pianta organica dei magistrati amministrativi ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascun tribunale amministrativo regionale o sezione staccata e presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. La pianta organica è determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascun ufficio giudiziario.

11. Entro il termine di cui al comma 10 il consiglio di presidenza determina le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a magistrato amministrativo ausiliario, i criteri di composizione di un'apposita commissione per la valutazione delle domande e il successivo reclutamento dei magistrati amministrativi ausiliari, alla quale possono partecipare, a titolo gratuito, anche componenti esterni al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché i criteri di priorità nella nomina a magistrato amministrativo ausiliario, i termini per l'accettazione e la rinuncia alla nomina a magistrato amministrativo ausiliario e i criteri e i termini per l'indicazione delle preferenze di sede. È riconosciuta preferenza, ai fini della nomina a magistrato amministrativo ausiliario, al pregresso svolgimento delle funzioni di magistrato amministrativo. A parità degli altri requisiti, è riconosciuta preferenza alla minore età anagrafica.

12. Le delibere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa di cui ai commi 10 e 11 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della pubblicazione è dato avviso sul sito internet della giustizia amministrativa.

13. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva le graduatorie degli idonei, distinte per ciascun ufficio giudiziario, che vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della giustizia amministrativa e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la nomina dei magistrati amministrativi ausiliari fino all'esaurimento dei posti disponibili.

14. I presidenti dei tribunali amministrativi divisi in sezioni, nonché il presidente del Consiglio di Stato, assegnano i magistrati amministrativi ausiliari alle sezioni dell'ufficio giudiziario e alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

15. Con cadenza almeno annuale il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari, può far scorrere le graduatorie di cui al precedente comma 13; nel caso in cui le predette graduatorie siano esaurite, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa può bandire i posti di magistrato amministrativo ausiliario che risultino vacanti, nel rispetto dei limiti numerici di cui al comma 1 e osservando le procedure previste dai commi 11, 12 e 13. Su richiesta e comunque con l'assenso del magistrato ausiliario, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione all'andamento dell'attività di smaltimento dell'arretrato, può assegnare il magistrato ausiliario ad altro ufficio giudiziario, la cui circoscrizione territoriale sia confinante con quella dell'ufficio giudiziario di



prima assegnazione.

16. Il magistrato amministrativo ausiliario cessa dall'incarico alla scadenza del triennio dalla nomina e nelle ipotesi di decadenza per il venir meno taluno dei requisiti per la nomina, di dimissioni, di revoca ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

17. In ogni momento il presidente della sezione cui il magistrato amministrativo ausiliario è assegnato propone motivatamente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa la revoca del magistrato amministrativo ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. In ogni caso è proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia redatto, per qualunque causa, in relazione a ciascun anno dell'incarico, almeno cento provvedimenti idonei a definire in tutto o in parte il grado di giudizio; si considerano ai fini del computo del numero dei provvedimenti anche le ordinanze con le quali sia stata sollevata una questione di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sentito il magistrato amministrativo ausiliario interessato e verificata la fondatezza della proposta, esprime parere per la revoca, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Non si applicano l'articolo 13, terzo comma, della presente legge e l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

18. L'efficacia del presente articolo e di tutte le nomine a magistrato amministrativo ausiliario, in qualunque tempo disposte, termina il 28 febbraio 2021."

2. Nella selezione degli affari da assegnare ai magistrati amministrativi ausiliari il presidente della sezione accorda priorità ai ricorsi iscritti prima del 31 dicembre 2013, preferendo tra detti ricorsi quelli di più risalente iscrizione. In nessun caso il presidente della sezione, in relazione a ciascuna udienza, può assegnare a un magistrato amministrativo ausiliario più di due affari che presentino carattere di serialità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.125.000 per l'anno 2018, di euro 1.375.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 250.000 per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

4. La commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, può determinare le norme per l'applicazione del presente articolo al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

5. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 ottobre 2016, le parole "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019".

Magdo Lauseri

Monelle



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sulla base delle statistiche elaborate dall'Ufficio studi della Giustizia amministrativa emerge un quadro molto positivo dell'attività del plesso Consiglio di Stato-T.a.r., posto che l'opera di abbattimento dell'arretrato indica un progresso costante, anche dopo il 2015, anno in cui la lieve flessione nel numero di ricorsi definiti è da ascrivere alla forte scoperta di organico determinatasi per effetto delle norme sul collocamento a riposo dei magistrati per limiti di età.

Le pendenze sono oggetto di costante monitoraggio e progressivo smaltimento attraverso un duplice binario: uno ordinario, con la trattazione, in ciascuna di udienza, anche dei ricorsi più datati, l'altro straordinario, mediante un programma *ad hoc* di abbattimento dell'arretrato tramite udienze supplementari a cui collaborano volontariamente molti magistrati.

Nondimeno si registra la presenza di un arretrato di difficile smaltimento, in assenza di interventi di natura straordinaria. In particolare, tale arretrato si concentra nei processi ai quali si applica il rito ordinario; del resto, i riti abbreviati – per evidenti ragioni di sostenibilità organizzativa – possono essere applicati solo agli affari di particolare rilevanza socio-economica.

La lunga permanenza sul ruolo di tali processi è, peraltro, ascrivibile, in parte, anche al meccanismo di impulso processuale basato sull'iniziativa di parte ai sensi dell'articolo 71 del codice del processo amministrativo.

Onde porre rimedio a tali ritardi si reputa necessario incrementare temporaneamente l'organico dei magistrati amministrativi per un periodo di soli tre anni.

Tale misura – analoga a quanto si intende prevedere per la Corte di cassazione - consente, in definitiva, di conseguire due vantaggi, ossia:

- a) l'eliminazione o, quanto meno, la drastica riduzione dell'arretrato "vecchio", cioè formatosi in gran parte prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, onde consentire alla Magistratura amministrativa di concentrare, a regime, le energie e le risorse disponibili sulla rapida definizione del contenzioso più recente. Ciò permetterebbe di conseguire, in primo luogo, un importante risultato ai fini del miglioramento della valutazione del sistema-Paese e inoltre di assicurare per tutto il contenzioso, e non solo per quello soggetto ai riti speciali, analoghi, celeri tempi di trattazione, con ricadute benefiche in termini di sensibile riduzione degli esborsi collegati alla c.d. "legge Pinto";
- b) l'eliminazione del contenzioso su supporto cartaceo, instaurato anteriormente all'avvio (1° gennaio 2017) del processo amministrativo telematico, valorizzando in tal modo le enormi potenzialità di sistema informatico e superando al contempo il doppio regime, cartaceo e telematico, dovuto alla permanenza del "vecchio" arretrato.

L'articolo, intervenendo in via di novella sulla legge n. 186/1982, istituisce la figura del magistrato amministrativo ausiliario, attingendo per il relativo reclutamento a specifiche categorie di soggetti particolarmente qualificati e comunque già in pensione.

Nella disposizione sono affrontate le principali questioni ordinamentali e organizzative, in ordine ai criteri di reclutamento e di selezione, al contingente massimo, ai requisiti soggettivi e di moralità, alle modalità di impiego degli ausiliari.

Le procedure previste sono snelle e flessibili al fine di assicurare il rapido reclutamento e la rapida destinazione dei magistrati ausiliari.

Per le controversie assegnate a collegi composti da magistrati ausiliari e per i fini di una più efficiente gestione dell'arretrato si affida al presidente della sezione il compito di assegnare ai magistrati amministrativi ausiliari i processi instaurati con ricorsi di più antica iscrizione.

Si rimette poi alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana l'eventuale determinazione delle norme per l'applicazione dell'articolo al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Infine, il comma 5 proroga di un anno il termine finale di scadenza dell'obbligo di deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 168 del 2016. Tale previsione appare necessaria allo scopo di completare la transizione della



Giustizia amministrativa verso il processo amministrativo telematico – esperienza che ci pone all'avanguardia tra i Paesi più sviluppati - che ha introdotto una digitalizzazione totale degli atti processuali, dando valore legale esclusivamente agli atti digitali e non più a quelli cartacei.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto alla relativa spesa, stimata prudenzialmente in complessivi euro 1.125.000 per l'anno 2018, in euro 1.375.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 250.000 per l'anno 2021, si farà fronte con le risorse iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato e provenienti dal contributo unificato di cui al comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO



23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



PROPOSTA EMENDATIVA AL DDL BILANCIO

All'articolo 68, comma 18, le parole "220 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "235 milioni di euro". L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.

All'art. 68 sono aggiunti i seguenti commi:

"21-bis. L' ANPAL, nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

21-ter. L'ENPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

21-quater. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 1 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a cui i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro e all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente."

IL GOVERNO

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento al comma 18 è volto ad incrementare la somma già prevista per i costi di personale da assegnare all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego. Il passaggio di competenze in capo alle Regioni in materia di politiche attive del lavoro unito alla necessità di rafforzare l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rende opportuno un conseguente rafforzamento degli organici assegnati ai nuovi uffici anche nell'ottica di un efficace e efficiente gestione dei processi da avviare.

La copertura degli oneri viene assicurata dalla riduzione della somma già assegnata di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il comma 21-bis prevede la trasmissione, da parte dell'ANPAL, ai soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, nonché ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dei dati relativi alle persone, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La *ratio* di tale previsione normativa consiste nell'agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, nonché la ricollocazione delle



persone nel mercato del lavoro. La immediata consultabilità dei dati relativi ai soggetti in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione da parte di soggetti che, per espressa previsione normativa, sono deputati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante le logiche di quasi mercato tipiche dell'accreditamento, limita sensibilmente il rischio di un disallineamento informativo, e riduce, nel contempo, i tempi di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un mercato del lavoro trasparente, difatti, è la chiave di volta per un sistema in grado di agevolare i processi di ricerca attiva del lavoro, tenuto anche conto dei principi ispiratori della recente riforma dei servizi per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, che promuove la centralità e l'effettività dei diritti al lavoro, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e, a coloro che cercano lavoro, il sostegno nell'inserimento e/o nel reinserimento al lavoro.


Tale previsione normativa risponde, inoltre, all'esigenza di contribuire all'abbassamento del tasso di disoccupazione, anche nell'ottica del raggiungimento dei target di EU2020, nonché a limitare al massimo la permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione e a combattere, in chiave preventiva, la disoccupazione di lunga durata.

Il comma 21-ter prevede che l'INPS comunichi all'ANPAL i dati relativi alle famiglie in condizione di povertà con la finalità di coinvolgere le persone appartenenti a tali nuclei in iniziative di supporto alla ricerca di una nuova occupazione ovvero al ritorno in percorsi di istruzione e formazione.

Tale operazione risponde ad un criterio di ottimizzazione degli strumenti informatici, già introdotti nell'ordinamento giuridico. Ai sensi del comma 3, la messa a disposizione dei dati è effettuata infatti per il tramite del sistema informativo unitario (S.I.U.), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a cui i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro e all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.

L'ANPAL provvederà a monitorare le consultazioni dei dati in parola da parte dei soggetti, autorizzati e/o accreditati, e il buon esito delle stesse, in termini di impatto occupazionale, attraverso l'analisi dei dati contenuti nell'archivio delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Sotto il profilo finanziario la previsione normativa proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. L'attuazione della norma proposta, difatti, rientra nell'ambito del funzionamento del sistema informativo unitario, e dunque è realizzata in base alle risorse disponibili a legislazione vigente.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

23 NOV. 2017

INIZIATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

